



CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLO SCREENING MAMMOGRAFICO

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito

E

l'Agenzia Tutela della Salute della Montagna (di seguito per brevità denominata ATS Montagna), con sede in Sondrio, Via Nazario Sauro n. 38, codice fiscale e partita IVA 00988200143, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Lorella Cecconami

premessò

che per la gestione dello screening mammografico si rende necessaria la stipula di una convenzione, in particolare per l'esecuzione delle letture aggiuntive di refertazione delle mammografie così come previsto dalle Linee Guida per l'organizzazione di programmi di screening del tumore alla mammella;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

L'Azienda assicura, nell'ambito della partecipazione allo screening mammografico in Provincia di Sondrio, tramite il proprio personale, l'esecuzione della refertazione della mammografia, per lo:

Screening mammografico di I e II livello con esecuzione delle letture aggiuntive indipendenti così come sancito nelle linee guida 2001 della Regione Lombardia, relative all'organizzazione di programmi di screening del tumore alla mammella. Per tale attività l'ATS Montagna si impegna a riconoscere all'ASST Valtellina e Alto Lario:

- € 6,40 per ognuna delle letture aggiuntive effettuate.

ART. 2

L'Azienda si impegna a fornire, con cadenza trimestrale, il numero delle seconde letture effettuate con emissione di relativa fattura sulla base delle tariffe di cui all'art. 1 della presente convenzione.

ART. 3

I corrispettivi di cui sopra dovranno essere liquidati all'Azienda entro 60 giorni dalla data della fattura.



ART. 4

L'Azienda si impegna a garantire a proprie spese adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile ai medici interessati in occasione dell'espletamento dell'attività di refertazione.

ART. 5

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2020, fatta salva l'eventuale disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento / PEC almeno 60 giorni prima. Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dall'1 gennaio 2019.

ART. 6

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Titolare del trattamento dei dati è l'ATS della Montagna.

L'Azienda viene nominata, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, Responsabile del trattamento dei dati personali eseguito nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Le parti sono tenute, altresì, all'osservanza delle istruzioni individuate nell'allegato 1) alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Le suddette istruzioni potranno essere modificate e/o integrate al fine di garantire l'adeguamento della convenzione a nuove disposizioni regionali, nazionali e comunitarie o per la necessità di rivedere le condizioni previste nella presente convenzione. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, accettano il contenuto del predetto allegato e si impegnano a rispettarne le eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute nei termini di cui sopra.

Il trattamento ha finalità di tutela della salute pubblica. I dati oggetto di trattamento sono i dati personali e in particolare i dati relativi alla salute, come definiti dall'art. 4 del Reg. UE 2016/679.

La durata del trattamento, inteso quale utilizzo dei dati per le finalità di cui sopra, coincide con quella della presente convenzione. E' comunque considerato legittimo il trattamento eseguito dall'Azienda nelle more dell'eventuale rinnovo dell'accordo di cui trattasi. La conservazione dei dati personali viene garantita in conformità alla vigente normativa in materia. I dati oggetto di trattamento sono i dati personali, anche relativi alla salute, che riguardano una persona identificabile. Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.



ART. 7

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento e Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicati sui rispettivi siti internet aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.

La violazione delle disposizioni di cui sopra da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione nonché il diritto degli stessi di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine e onorabilità.

Il mancato rispetto di una delle clausole della presente convenzione può determinare la risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART. 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA
VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

Il Direttore Generale
dott. Tommaso Saporito

**AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DELLA
MONTAGNA**

Il Direttore Generale
dott.ssa Lorella Cecconami

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO 1

Istruzioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito della convenzione tra la P'ATS della Montagna (Titolare del trattamento) e l'ASST Valtellina e Alto Lario (Responsabile del trattamento) per l'esecuzione dello Screening Mammografico anni 2019 - 2020

OBBLIGHI E ISTRUZIONI

L'ASST Valtellina e Alto Lario, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679, è tenuta a:

- garantire che le persone a qualsiasi titolo autorizzate a trattare i dati a carattere personale (dipendenti, consulenti, collaboratori, altri soggetti):
 - a. rispettino la riservatezza sull'attività svolta;
 - b. ricevano, prima dell'inizio delle attività di trattamento, la necessaria formazione in materia di protezione dei dati a carattere personale e **le istruzioni di cui al presente allegato;**
- tenere il Registro delle Attività di Trattamento del Responsabile ai sensi dell'art. 30 comma 2 del citato Regolamento;
- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio rilevato in conformità all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché delle specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, al Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottare direttamente e/o proporre l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
- curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle attività di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare;
- informare, consultare e collaborare con il Titolare in merito a tutte le questioni che attengono al trattamento dei dati personali nell'ambito della convenzione di cui trattasi (ad es. richieste del Garante *Privacy*, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, *data breach*...) per la risoluzione delle stesse;
- collaborare con il Garante *Privacy* nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso, o supportando il Titolare in tali adempimenti;
- consentire al Titolare, come da Reg. UE 2016/679, di effettuare verifiche periodiche in relazione al rispetto delle istruzioni operative e della vigente normativa.

DIVIETI

Alla L'ASST Valtellina e Alto Lario è fatto divieto di:

- diffondere i dati personali comunicati nell'ambito della convenzione in argomento;
- comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione della convenzione in oggetto e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare;
 - ricorrere ad altro Responsabile senza preventiva autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento (art. 20 comma 2 e 4 del Reg. UE 2016/679);